

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 923/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari di Panama

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2012/734/UE del Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («l'accordo»). In conformità con la decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) L'appendice 2 dell'allegato I dell'accordo concerne i contingenti tariffari dell'Unione applicabili all'importazione di merci originarie dell'America centrale. Due contingenti tariffari sono concessi esclusivamente a Panama. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione.
- (3) I contingenti tariffari devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾. Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 2013, relativo alla nomenclatura

tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 ⁽⁴⁾ della Commissione, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell'allegato del presente regolamento.

- (4) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie di Panama elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie di Panama elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova dell'origine, come previsto nell'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.